



COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

D.U.V.R.I.

**Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (Ai sensi dell'art. 26
D.lgs. 81/08 s.m.i.)**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI
COMUNALI**

DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Committente:	Comune di San Fele
Sede legale:	Via Mazzini, 9
Sede interessata dal servizio	Immobili comunali e bagni pubblici
Legale Rappresentante dell'Ente	Donato Sperduto
Funzionario di riferimento:	Dott. Di Leo Leonardo Donato

DATI GENERALI DITTA APPALTATRICE

Società:	
Sede legale:	
Sede stabilimento:	
Attività svolta:	
Rappresentante legale:	
Datore di lavoro:	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:	

□ **Quadro legislativo**

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex legge 3 agosto 2007 n. 123).

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ... omissis...

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Descrizione dell'attività appaltata

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli immobili comunali del Comune di San Fele e dei bagni pubblici.

Scopo

Scopo del presente documento è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori;
- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Definizione

Committente:

Trattasi dell'ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel caso specifico: COMUNE DI SAN FELE

Appaltatrice/Appaltatore/Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza che contempla l'ipotesi di un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Costi della sicurezza:

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavori da rischi interferenziali.

Aggiornamento del DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in

applicazione dell'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008, e costituisce parte integrante del della lettera di invito per la gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali del comune di San Fele. Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa Aggiudicataria che effettuerà il servizio in oggetto.

Il DUVRI è da considerarsi un documento “dinamico”, pertanto dovrà essere necessariamente aggiornato dopo l'aggiudicazione della gara quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari al mutare delle situazioni originarie, quali ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione

Il servizio sarà gestito esclusivamente dal personale dell'Impresa presso gli immobili comunali. Pertanto, i rischi derivanti da interferenze sono minimi e residuali riguardando solo le possibili interferenze che potrebbero, comunque, verificarsi per effetto dell'attività svolta da personale del committente, presente in ambienti diversi della stessa struttura, e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria cedenti a carico del Comune, tra il personale della ditta appaltatrice e quello dell'impresa che effettua le attività di manutenzione.

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'interferenza tra le attività che possono essere presenti nell'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta appaltatrice.

Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate:

Attività	Rischio	Misure di prevenzione	Costi sicurezza
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Possibili urti, scivolamenti, inciampi, esposizione a rumori e polveri	Effettuare le operazioni nei giorni ed orari di non esalamento del servizio oggetto dell'appalto	Nulli
Attività svolta da personale del committente presente in ambienti diversi della stessa struttura	Possibili urti, e inciampi.	Le attività del personale comunale – peraltro assimilabili a quelle del personale dell'impresa - saranno svolte in locali ed in zone non destinate allo svolgimento del servizio	Nulli

Prescrizioni

In applicazione dell'art. 18 del D.lgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

Valutazione dei costi della sicurezza

Dall'analisi del documento unico di valutazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, non si rilevano costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA

Valgono le seguenti prescrizioni

- Divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti, se non espressamente autorizzato nella lettera di invito;
- Divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente autorizzati dal responsabile del Servizio di riferimento;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- Divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria;
- Divieto per il personale dell'impresa aggiudicataria di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;
- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- Obbligo di informare/richiedere l'intervento del responsabile del Servizio di riferimento in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza.

San Fele, li 18/02/2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Istituzionali e Finanziari**

Dott. Di Leo Leonardo Donato
(firma autografa, sostituita a mezzo stampa
art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)